



COMUNE DI ROANA
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO

**PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 20/12/1999.-

INDICE SOMMARIO

Art. 1 – Istituzione del canone per l’occupazione strade, aree e spazi pubblici	Pag. 3
Art. 2 – Oggetto del canone	Pag. 3
Art. 3 – Definizione di occupazione	Pag. 3
Art. 4 – Soggetti attivi e passivi.....	Pag. 3
Art. 5 – Criteri per la determinazione delle tariffe.....	Pag. 3
Art. 6 – Tariffa base	Pag. 4
Art. 7 – Classificazione delle aree	Pag. 4
Art. 8 – Esclusione dell’applicazione del canone	Pag. 4
Art. 9 – Determinazione della superficie soggetta al canone.....	Pag. 5
Art. 10 – Occupazioni permanenti	Pag. 6
Art. 11 – Occupazioni temporanee	Pag. 6
Art. 12 – Occupazioni abusive.....	Pag. 6
Art. 13 – Pagamento del canone	Pag. 6
Art. 14 – autorizzazioni all’occupazione	Pag. 6
Art. 15 – Aziende erogatrici di pubblici servizi.....	Pag. 7
Art. 16 – Funzionario responsabile.....	Pag. 7
Art. 17 – Domande di concessione	Pag. 7
Art. 18 – Concessione	Pag. 8
Art. 19 – Registro delle concessioni	Pag. 8
Art. 20 – Alterazione e manomissione del suolo	Pag. 9
Art. 21 – Revoca della concessione	Pag. 9
Art. 22 – Sanzioni amministrative pecuniarie.....	Pag. 9
Art. 23 – Norme finali.....	Pag. 10
Art. 24 – Norma transitoria.....	Pag. 10
Allegato “A” – Tabelle tariffe.....	Pag. 11
Allegato “B” – Classificazione di importanza delle strade, aree e spazi pubblici..	Pag. 12

Art. 1

Istituzione del canone per l'occupazione strade, aree e spazi pubblici

1. E' istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione, permanente o temporanea, del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione del relativo canone.

Art. 2

Oggetto del canone

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con le modalità previste nei seguenti articoli.
2. Sono comunque soggette al canone le occupazioni di fatto dei beni di cui all'articolo 1, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

Art. 3

Definizione di occupazione

1. Si intende occupazione la sottrazione, temporanea o permanente, all'uso indiscriminato della collettività di una parte di suolo pubblico per il vantaggio specifico di uno o più soggetti occupanti.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
3. Sono permanenti le occupazioni che si protraggono per un periodo di tempo non inferiore all'anno.
4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

Art. 4

Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare della concessione, o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.

Art. 5

Criteri per la determinazione delle tariffe

1. Il canone si determina in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, della durata dell'occupazione medesima, del valore del beneficio economico conseguente alla disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività.
2. Il canone si applica con riferimento alla tariffa base, indicata nell'allegato "A" sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee.
3. Alla tariffa base si applicano i coefficienti moltiplicatori previsti nell'allegato "A" a seconda delle varie tipologie e modalità di occupazione.

4. Il canone minimo dovuto sarà di lire 20.000 (ventimila), con esclusione delle occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore.

Art. 6 **Tariffa base**

1. La tariffa base da applicare per la determinazione del canone dovuto per le singole occupazioni è stabilita in lire 64.000 (sessantaquattromila) a metro quadrato per le occupazioni permanenti e in lire 2.000 (duemila) a metro quadrato per giorno per le occupazioni temporanee.
2. La determinazione della tariffa per gli anni successivi a quello in entrata in vigore del presente Regolamento sarà deliberata dalla Giunta entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
3. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma precedente viene assunta.
4. In assenza di deliberazione si intendono confermate le tariffe vigenti.

Art. 7 **Classificazione delle aree**

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono, per i fini di cui al precedente comma, classificate in due categorie:
 - Categoria 1^;
 - Categoria 2^.
3. Si conferma la suddivisione in categorie di appartenenza delle vie e piazze effettuata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 3 agosto 1994.
4. La classificazione delle strade, gli spazi e le altre aree pubbliche compete alla Giunta comunale che provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente.
5. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.
6. Le occupazioni, effettuate in angolo fra strade appartenenti a categorie diverse, sono soggette al canone relativo alla categoria superiore.

Art. 8 **Esclusione dell'applicazione del canone**

1. Sono esclusi dall'applicazione del canone le occupazioni su beni appartenenti al patrimonio disponibile e, inoltre le seguenti occupazioni:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi, per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. occupazioni per la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche

- c. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche di pertinenza privata e le aste delle bandiere;
 - d. le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio pubblico di linea in concessione;
 - e. le occupazioni cimiteriali;
 - f. tende, fisse o retrattili;
 - g. balconi;
 - h. verande;
 - i. bow-windows;
 - j. accessi a passi carrai;
 - k. accessi ad impianti di distribuzione di carburante;
 - l. autovetture adibite al trasporto pubblico;
 - m. le occupazioni effettuate per lo svolgimento di un servizio pubblico comunale su concessione o in nome e per conto del comune.
1. Sono inoltre esenti dall'applicazione del canone le occupazioni occasionali di seguito indicate:
- a. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, ludiche e di svago. Le attività di vendita o di somministrazione, i cui proventi siano destinati a soggetti diversi degli organizzatori, delle suddette manifestazioni, saranno soggette al pagamento del canone di cui al presente Regolamento.
 - b. luminarie natalizie, addobbi, festoni in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c. commercio in forma ambulante, mestieri girovaghi e artistici con soste non superiori a 60 minuti;
 - d. occupazioni occasionali di pronto intervento;
 - e. occupazioni con piante ornamentali e relativi contenitori nei soli casi autorizzati dal Comune come installazione di arredo urbano;
 - f. occupazione per effettuazione di traslochi;
 - g. occupazione per piccoli lavori di manutenzione ordinaria di durata non superiore alle 24 ore;
 - h. occupazione per attività di manutenzione del verde;
 - i. occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci o altri materiali.

Art. 9

Determinazione della superficie soggetta al canone

1. Per le occupazioni del suolo pubblico, la superficie soggetta al canone di cui al presente Regolamento, è quella che risulta circoscritta dalla linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.
2. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie da assoggettare a canone.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati, la superficie assoggettata al canone è computata in ragione del 10% (dieci per cento) per la parte eccedente detto limite.

Art. 10

Occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione non frazionabile.
2. Il canone si applica nella misura deliberata secondo la categoria di appartenenza e con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori.

Art. 11

Occupazioni temporanee. Criteri e misure di riferimento

1. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata e con l'applicazione dei relativi coefficienti moltiplicatori.
2. Qualora l'occupazione si protragga per non più di dodici ore, la tariffa di cui al comma precedente è ridotta al 50% (cinquanta per cento).
3. Il relativo canone verrà calcolato, inoltre, secondo i seguenti criteri temporali:
 - Occupazione fino a 14 giorni, tariffa intera;
 - Periodo superiore a 14 giorni e fino a 30 giorni, riduzione del 50%;
 - Periodo superiore a 30 giorni, riduzione del 80%.

Art. 12

Occupazioni abusive

1. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione, e in relazione alle dimensioni in esso rilevate, redatto dal competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle concesse.
2. Le occupazioni protrate oltre il termine finale indicato nella concessione si intendono a tutti gli effetti abusive.

Art. 13

Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone da parte del concessionario avverrà mediante conto corrente postale, presso il tesoriere comunale o presso altro istituto di credito indicato dall'Amministrazione.
2. Il canone relativo alle occupazioni temporanee può essere riscosso direttamente da un agente incaricato.

Art. 14

Autorizzazione all'occupazione

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono soggette al rilascio di concessione da parte del Comune.
2. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

Art. 15
Aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono determinate in ragione del numero di utenti serviti.
2. Gli importi di cui al comma precedente sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 16
Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.
2. Il predetto funzionario sottoscrive gli atti e i provvedimenti relativi alla gestione del canone e dispone i rimborsi.

Art. 17
Domande di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree di cui all'articolo 1 del presente Regolamento deve presentare richiesta in carta legale all'Amministrazione comunale almeno 10 (dieci) giorni prima della data di effettiva occupazione del suolo. Trascorsi dieci giorni, senza che il Comune abbia dato comunicazioni in merito, l'autorizzazione si intende tacitamente accolta.
2. L'obbligo della richiesta di concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.
3. La richiesta di cui al comma primo deve indicare:
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) il codice fiscale o la partita iva;
 - c) l'indirizzo o la sede legale del richiedente;
 - d) l'ubicazione dell'occupazione;
 - e) la dimensione dell'occupazione allegando planimetria illustrativa;
 - f) la descrizione della modalità di occupazione;
 - g) la descrizione dell'attività alla quale l'occupazione è funzionale;
 - h) la durata dell'occupazione richiesta;
 - i) l'impegno a sostenere tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi quelli correlati alla messa in pristino stato.
1. Se necessario l'Amministrazione comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria della pratica presentata.

Art.18
Concessione

1. L'atto di concessione, rilasciato dal funzionario responsabile della gestione del canone, deve indicare obbligatoriamente almeno:

- a) il numero della concessione;
 - b) il nominativo o la ragione sociale del titolare dell'occupazione;
 - c) il codice fiscale o la partita iva del soggetto occupante;
 - d) l'indirizzo o la sede legale dell'occupante;
 - e) l'ubicazione dell'occupazione;
 - f) la dimensione dell'occupazione;
 - g) la descrizione delle modalità di occupazione;
 - h) la durata dell'occupazione con precisa indicazione dei termini di inizio e di cessazione;
 - i) l'ammontare del canone dovuto;
 - j) i termini per il pagamento del canone.
1. La concessione viene rilasciata con l'obbligo di:
 - a) al concessionario di sopportare tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi quelli correlati alla messa in pristino stato;
 - b) rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico o delle aree assegnate;
 - c) di pulizia e igiene dell'area occupata;
 - d) custodia dello spazio e dell'area concessa.
 1. In tutti i casi le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private.
 2. Il Comune si riserva la facoltà di sospensione o revoca della concessione a fronte di motivate esigenze di interesse pubblico. In particolare la superficie occupata potrà essere ridotta in occasione di fiere e mercati
 3. Le concessioni per occupazioni permanenti sono rilasciate per una durata massima di anni 2 (due) rinnovabili a richiesta senza ulteriore documentazione se non cambiano i presupposti e gli elementi originali.
 4. Non è ammesso il rinnovo tacito e automatico della concessione. La richiesta di rinnovazione dell'occupazione dovrà essere prodotta almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza.
 5. L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fideiussoria.
 6. Il deposito sarà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del rispetto delle norme e delle prescrizioni: Le operazioni di verifica dovranno essere eseguite entro 30 gg. dalla cessazione dell'occupazione; trascorsi tali termini, lo svincolo sarà automatico.
 7. La misura del deposito sarà stabilita in relazione alla dimensione, alla natura e alle caratteristiche dell'occupazione.
 8. Per le occupazioni di durata inferiore a 24 ore, la concessione deve intendersi assorbita dalla ricevuta di pagamento del canone.
 9. Tutti gli oneri derivanti dal rilascio della concessione sono a totale carico del concessionario.

Art. 19

Registro delle concessioni

1. Il responsabile della gestione del canone deve annotare le concessioni rilasciate in apposito registro, anche informatico.
2. Nel registro sarà da annotarsi:
 - a) il numero della concessione;
 - b) il nominativo del concessionario;
 - c) il luogo dell'occupazione;
 - d) una breve descrizione delle modalità di occupazione;
 - e) la superficie occupata;
 - f) le date di inizio e termine dell'occupazione.

Art. 20

Alterazione e manomissione del suolo

1. E' vietato ai titolari di concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.
2. La richiesta di autorizzazione alla manomissione o alterazione del suolo pubblico potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di concessione. Su di essa esprimeranno parere i Responsabili del Servizio viabilità.

Art. 21

Revoca della concessione

1. Sono cause di revoca della concessione:
 - a) L'uso improprio dell'area concessa;
 - b) Il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella concessione;
 - c) La violazione di norme di legge e regolamentari in materia;
 - d) Il mancato pagamento del canone, previa apposita diffida.
1. L'atto di revoca deve essere adeguatamente motivato.

Art. 22

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'occupazione abusiva delle aree di cui all'articolo 1 è soggetta, oltre al dovuto canone, ad una sanzione amministrativa pecuniaria dal 150% (centocinquanta per cento) al 200% (duecento per cento) del canone dovuto in relazione all'estensione dell'occupazione, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività.
2. Gli oneri derivanti dalla rimozione effettuata dal Comune della occupazione abusiva in danno dell'occupante abusivo, sono a totale carico del medesimo.
3. L'occupazione delle aree di cui all'articolo 1 del presente regolamento realizzata in violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria del 100% (cento per cento) del canone dovuto.
4. Per il ritardato od omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) di ogni importo non versato.
5. Per quanto riguarda l'occupazione della sede stradale vengono fatte salve le sanzioni previste dall'art. 20 del D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Art. 23

Norme finali

1. Dalla misura complessiva del canone, e per il periodo di durata della concessione, deve essere obbligatoriamente detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

2. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento sono a carico del richiedente l'occupazione.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Art. 24
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture e impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentale ai servizi medesimi è determinato forfettariamente in lire 1.500 (millecinquecento) per utente.
 2. In ogni caso l'ammontare del canone complessivo annuo dovuto da ciascuna azienda erogatrice di servizi pubblici, non può essere inferiore a lire 1.000.000 (un milione).
 3. Le concessioni e autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico prive di termine di fine si intendono rilasciate fino al 31 dicembre 1999.
 4. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del presente Regolamento, ad intervenuta esecutività, sarà pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
-

Allegato "A" – Tabelle tariffe

Tariffa base	Lire per metro quadrato
Occupazioni permanenti.	64.000
Occupazioni temporanee al giorno.	2.000

Categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici (come da allegati elenco e planimetria)	Coefficiente moltiplicatore
Categoria 1^	1,00
Categoria 2^	0,70

Valore economico della disponibilità dell'area	Coefficiente moltiplicatore
Fiere e mercati.	0,50
Aree a parcheggio.	0,50
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.	0,40
Occupazioni al servizio di bar, ristoranti, negozi, distributori automatici, venditori ambulanti e simili.	0,30
Installazioni, di regola temporanee, di attrazioni e divertimenti dello spettacolo viaggiante.	0,0075
Tabelle pubblicitarie	0,30
Occupazioni realizzate per altre attività.	1,00

Riduzione della fruibilità in relazione al sacrificio imposto alla collettività	Coefficiente moltiplicatore
Occupazioni sovrastanti il suolo diverse da quelle effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi.	0,30
Occupazioni sottostanti il suolo diverse da quelle effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi.	0,30

Allegato "B" - Classificazione di importanza delle strade, aree e spazi pubblici

(Elenco come da deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 3 agosto 1994)

CATEGORIA 1[^]

VIAABATE M. BONATO
VIABEATA GIOVANNA Fino al civico n. 12
VIABELVEDERE
VIABELLOCCHIO
VIABEPPE CIARDI
VIABETTINADI
VIACESARE BATTISTI
VIADANTE ALIGHIERI
VIAEST
VIAARTUTO FERRARIN Fino al civico n. 79
VIAFORTINO
VIAGAIGA
VIAITALIA 61
VIAMILANO
VIAMONTE LEMERLE
VIAMONTE ORTIGARA
VIAMONTE MEATTA
VIAMONTE PORTULE
VIARIGHI Civico n. 1
VIAROMA
VIASAN GIOVANNI BOSCO
VIAPIAZZA SAN MARCO
VIATRE MARTIRI
VIAXX MAGGIO
VIAXXV APRILE
VIAWAISTER Fino al civico n. 6
VIALAZZARETTO
VIADELL'ARTIGIANATO
VIAKLANCHELA
VIAMONTE ZEBIO
VIAFABIO FILZI
VIACIMA XII
VIAVILLAGGIO STELLA ALPINA
VIAMONTE CALDIERA
VIAVILLAGGIO BASSESTOCK
VIACIMA LOZZE
VIAAB. GIOV. BATT. FABRIS
VIAACQUEDOTTO
VIACICLAMINI
VIADEI COMBATTENTI
VIADELLA LIBERTA'
VIALAGHETTO fino incrocio Via Spillech
VIALAITLEN
VIAMAGGIORE

VIAMASIERE Fino al civico n. 38
VIAMURANO
VIANUOVA
VIAOXABECH Fino condominio Riviera 5
VIAPARNOLI Fino condomini Genziana A-B-C-
VIAPOZZO Fino al civico n. 18
VIAPODAME
VIAROANA DI SOPRA
VIAROMEIO SARTORI
VIASANTA BARBARA
VIAPIAZZA S. GIUSTINA
VIASPILLECHE
VIASPRUNCH
VIAXIX MAGGIO Fino rispetto area Cimiteriale
VIAHOLL
VIAMONTE INTERROTTO Fino al civico n. 19
VIAMURARO
VIA8 AGOSTO
VIAPIAZZA S. GIOVANNI
VIA TRIESTE
VIAVENEZIA
VIAFURAR
VIAALFREDO CAMPIGLIO
VIACAMPO SPORTIVO Fino al civico n. 8
VIAPIAZZA DEI CIMBRI
VIA4 NOVEMBRE
VIASAN ROCCO Fino al civico n. 20
VIAS. ANTONIO
VIAXXI MAGGIO
VIAVERENETTA Fino al civico n. 21
VIAKROITZLE
VIAACHILLE PAPA Fino al civico n. 183 e dal n. 162 al n. 257
VIAANDREA GRANDOTTO
VIAARMISTIZIO Fino al civico n. 296
VIABRIGATA FORLI'
VIABRIGATA LIGURIA
VIABRIGATA PINO
VIABRUNIALTI Fino al civico n. 32
VIABUSIBOLLO
VIACAPPONI
VIACAPPUZZETTI Fino al civico n. 28
VIACASE GUARDIA
VIADELLA FERROVIA
VIADELLA MITA Prima del civico n. 5
VIADELLE VECCHIE FONTANE
VIAPIAZZA FRANCESCO CACCIA
VIAGIUSEPPE VERDI
VIALARICI
VIAMAGNABOSCHI Fino al civico n. 75
VIAPANNOCCHIO Fino al civico n. 46 e dal n. 71 al n. 97
VIAPINETA

VIATOMMASONI
VIAVAL CAMPANARI
VIACA' BALLA
VIAVECCHIA STAZIONE
VIAXXVI GIUGNO
VIAXXVII APRILE da casa Flossi in confluenza Via Fondi
VIAVILLAGGIO DEI FIORI
VIAZUNNALAITA
VIAMARCHISERA Fino al civico n. 2
VIAZONTA
VIAMONTE JOK
VIAM. CROCETTA
VIAM. CERAMELLA
VIABELLAVISTA
VIABELMONTE
VIACAMPIELLO Fino al civico n. 231
VIACARLO STUPARICH
VIACHIESA
VIACOLLE DEL SOLE
VIAFONDI
VIAGRANATIERI DEL CENGIO
VIALUGHI
VIAMARTIRI DELLA LIBERTA' Fino al civico n. 5
VIAOSTARELLI Fino al civico n. 17
VIAROSSO Fino al civico n. 7
VIA7° BTG. BERS. CICLISTI
VIATAZIONE
VIASVENTA Fino al civico n. 47
VIATRESCHE' Fino al civico n. 48
VIAVAL CAENA
VIAZAITAPERCH
VIACAPITELLO

CATEGORIA 2^

VIAARTURO FERRARIN dal civico n. 80
VIARIGHI dal civico n. 2
VIARONCALTO
VIAWAISTER dal civico n. 7
VIACASTENERO
VIADEL PONTE
VIAGASTAGH
VIAGHERTLEN
VIAKAMAHAUSE
VIAKESTELE
VIALAGHETTO dall'inizio incrocio via Spillech
VIAMASIERE dal civico n. 39
VIAMAURACH
VIAOXABECH dopo condominio Riviera 5
VIAPARNOLI dopo condomini Genziana A-B-C-

VIAPOZZO dal civico n. 19
VIAREBESCHINI
VIAROITHE
VIATOCCOLI
VIALONABA
VIAXIX MAGGIO dopo rispetto area cimiteriale
VIAGHERTELE
VIAMONTE INTERROTTO dal civico n. 20
VIATAGLIATA
VIACAMPO SPORTIVO dal civico n. 9
VIASAN ROCCO dal civico n. 21
VIAVERENETTA dal civico n. 22
VIAACHILLE PAPA dal civico n. 185 al n. 161
VIAARMISTIZIO dal civico n. 296
VIABRUNIALTI dal civico n. 33
VIACAPPUZZETTI dal civico n. 29
VIACASE MACIA
VIACASE RANZOLIN
VIACHINCHELE
VIADELLA MITA dal civico n. 5
VIAMAGNABOSCHI dal civico n. 76
VIAMONTE ZOVETTO
VIAPANNOCCCHIO dal civico n. 47 al n. 70
VIATRAVERSI
VIATRAVERSO
VIAXXVII APRILE dal civico n. 1 al n. 11
VIAMARCHISERA dal civico n. 3
VIACAMPIELLO dal civico n. 232
VIABRENDOLA
VIADOSSO
VIAGIOBBE
VIAMANTOVANI
VIAMARTIRI DELLA LIBERTA' dal civico n. 6
VIAMOSCA
VIAOSTARELLI dal civico n. 18
VIAROI
VIAROSSO dal civico n. 8
VIASCULAZZON
VIASVENTA dal civico n. 48
VIATRESCHE' dal civico n. 49
VIAVILLAGGIO MADONNINA
VIAVILLAGGIO DEI PINI

* * * * *